



REPUBBLICA ITALIANA

ATTO AGGIUNTIVO N.1 ALLA CONVENZIONE REP.121 DEL 23 OTTOBRE 1987 E REGISTRATA IL 5 GENNAIO 1988, N.463 SERIE 1B, PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA NELL'AREA DI TOR VERGATA (Legge 3 aprile 1979, n.122).

IL DIRETTORE
[Signature]

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

REP. 631

E'

La Vianini Lavori S.p.A. in proprio e quale mandataria, ex artt 20 e seguenti della Legge 8 agosto 1977 n.584, e successive modificazioni e/o integrazioni, delle Società: Impresa Ing. Fortunato Federici S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Coop. Gran Sasso s.r.l., Garboli Rep S.p.A., I.C.U.N. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., S.A.C. S.p.A., I.G.A. S.p.A., D.I.C.O.S. S.p.A., Sette Costruzioni S.p.A., S.I.A. 1975 S.p.A., G & G Di Stefano S.p.A., I.R.C.O.S. S.p.A., Aerimpianti S.p.A., Fiat Engineering S.p.A., Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. come da Atto di modifica, in data 2 aprile 1997, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in virtù di mandato collettivo con rappresentanza ricevuto dal Notaio Maurizio Misurale di Roma in data 3 marzo 1986, rep.37488, registrato in Roma, Ufficio Atti Privati, il 4 marzo 1986 al n° C - 11002 e di conferma di procura speciale ai Legali Rappresentanti della Capogruppo.

UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Fiorenza Usai

L'anno millenovecentonovantanove addì *venticinque* del mese di marzo in una sala dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", innanzi a me Dott.ssa Fiorenza Usai, Vicedirigente, Ufficiale Rogante, delegato con

VIANINI LAVORI S.p.A.
Dr. Ing. Claudio Baccantini
Procuratore



decreto rettorale del 30 dicembre 1991, a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi dell'art.55 del Regolamento di Contabilità Generale dell'Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria, approvato con D.P.R. del 4 marzo 1982, n.371, sono personalmente comparsi:

- il Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma il 30 maggio 1941, nella sua qualità di Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presso la cui sede per la carica è domiciliato, ed autorizzato ad intervenire al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione universitario del 25 febbraio 1999;

- il Dott. Ing. Claudio Soccorsi, nato a Roma il 15 marzo 1937, nella sua qualità di Procuratore Speciale della Vianini Lavori S.p.A., con sede in Roma, domiciliato agli effetti del presente contratto in Roma, Via Montello n.10, autorizzato ad intervenire al presente atto in forza di procura speciale per atto Notaio Dott. Antonio D'Agostino in data 28 luglio 1989 rep.113501.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, giusta la facoltà consentita dal disposto dell'art.48 della vigente legge notarile del 16 febbraio 1913, n.89 e successive modifiche.

PREMESSO

che con Convenzione stipulata in data 23 ottobre 1987, al repertorio n.121, registrata a Roma in data 5 gennaio 1988, serie 1B, è stata affidata in concessione, secondo le procedure prescritte dalla Legge 3 aprile 1979,

IL RETTORE

Alessandro Finazzi Agrò

UFFICIALE ROGANTE

Claudio Soccorsi

VIANINI LAVORI S.p.A.
Dr. Ing. Claudio Soccorsi
Procuratore

Claudio Soccorsi



n 122 - art 7 - alla Vianini Lavori - la realizzazione della nuova sede dell'Università degli Studi di Roma nell'area di Tor Vergata.

- che, per l'esecuzione di ulteriori lavori oltre quelli attinenti alla fase di f. 260 miliardi, la predetta Convenzione, all'art 8 prevede l'individuazione di ulteriori fasi ciascuna di f. 100 miliardi.

- che per l'esecuzione di tali lavori attinenti a fasi successive, il predetto art. 8 prevede l'obbligo del Concessionario di migliorare "in una misura non inferiore al 5% il ribasso contrattuale applicato alla precedente fase tenendo conto delle diverse caratteristiche costruttive del lotto da affidare rispetto alle opere già eseguite o in corso di esecuzione nonché agli importi corrispondenti alle caratteristiche stesse".

- che con Atto Ricognitivo ed Integrativo in data 8 maggio 1996, rep. 529, le parti stabilirono le condizioni di aggiornamento dei prezzi e di miglioramento del ribasso per le fasi successive alla prima di f. 260 miliardi.


- che il C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, nel corso dell'istruttoria per l'esame della perizia della facoltà di Medicina e Chirurgia aveva richiesto all'Università di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 8 di Convenzione alla specie.


- che pertanto l'Università rimise l'Atto Ricognitivo ed Integrativo al C.T.A. che con il voto n. 1588 del 27 febbraio 1997 espresse parere favorevole in merito ai prezzi elencati all'art. 4 dell'atto stesso, in sé conglobanti il ribasso contrattuale del 28,11% ed il miglioramento del 12,68% applicato alla 3^a fase, rinviando per i futuri adempimenti di aggiornamento dei prezzi e di determinazione del ribasso di ciascuna fase, alle direttive dell'art. 8 della Convenzione Rep. 121.

IL RETTORE
Vianini

UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa *Fiorenza USAI*

VIANINI LAVORI S.p.A.
Dr. Ing. *Carlo Scorsone*
Procuratore





che dovendosi procedere alla 4^a fase realizzativa delle opere di costruzione dell'Università, riguardante la Facoltà di Lettere, altre opere minori e lotti successivi di completamento del Policlinico, si è reso indispensabile determinare tra le parti il nuovo ribasso di fase ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Rep. 121 citata,

che l'Università dispone dei finanziamenti occorrenti alla realizzazione di ulteriori lotti del Policlinico e che pertanto, potendosi procedere alla 5^a fase realizzativa delle opere di costruzione dell'Università, si rende indispensabile determinare tra le parti il ribasso di fase,

che l'Università, per la 4^a fase, su parere della propria Commissione Tecnico Consultiva di Vigilanza e Garanzia, ha concordato con la Concessionaria di migliorare il ribasso applicato alla 3^a fase, pari al 12,68%, nella misura del 5% e, quindi, di ridurre dello 0,634% tutti i prezzi unitari netti vigenti nella 3^a fase,

che analogamente a quanto sopra, per la 5^a fase, le parti hanno concordato di migliorare il ribasso maturatosi fino alla 4^a fase, pari al 13,2336%, nella misura del 5% e, quindi, di ridurre dello 0,6657% tutti i prezzi unitari netti vigenti nella 4^a fase,

che l'entità dei ribassi delle fasi 4^a e 5^a è commisurata alla valutazione media ponderale di vari parametri, oggettivamente individuabili, con i quali sono state misurate le caratteristiche costruttive delle opere da realizzare, poste a confronto con quelle ad esse rapportabili realizzate nelle fasi precedenti, le quali condussero al ribasso del 12,68%,

che le prestazioni contenute nella 4^a fase e nella 5^a fase prevedono anche l'espletamento degli atti occorrenti a consentire la fornitura di arredi e di

M. HETTORE
[Handwritten signature]

UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa [Handwritten name]

VIANI & VIANI S.p.A.
Dr. Ing. [Handwritten name]
Procuratore





~~attrezzature scientifiche previste dall'art. 13 della Convenzione;~~

~~che le parti hanno convenuto uno sconto del 20% sulla quota di competenza della Concessionaria prevista dagli artt. 12 e 13 della Convenzione e che pertanto essa si riduce dal 10% all'8% dell'importo della prestazione;~~

~~che nella seduta predetta del 25 febbraio 1999, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato i contenuti del presente atto;~~

TUTTO CIO' PREMESSO

~~ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei componenti, le parti così come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:~~

ART.1

~~Per l'esecuzione di tutte le opere formanti oggetto della 4^a fase di f. 100 miliardi decorrente dall'1 giugno 1998, in coincidenza con i lavori di cui all'Atto Aggiuntivo n.1 all'Atto Integrativo n.58, la Concessionaria si impegna di applicare sull'elenco prezzi netto vigente per la 3^a fase, un ribasso dello 0,634%.~~

ART.2

~~Per l'esecuzione di tutte le opere formanti oggetto della 5^a fase di f. 100 miliardi, la Concessionaria si impegna sin d'ora ad applicare, sull'elenco prezzi netto vigente per la 4^a fase un ribasso dello 0,6657.~~

ART.3

~~La Concessionaria si impegna ad effettuare tutte le prestazioni previste negli artt. 12 e 13 della Convenzione con il riconoscimento di un corrispettivo percentuale pari all'8% in luogo del 10% originariamente previsto, da~~

M. Scuderi

M. Scuderi

VIANINI LAVORI S.p.A.
Dr. Ing. Claudio Scoporsi
Procuratore

applicarsi sull'importo netto delle prestazioni delle quali curerà l'espletamento. In particolare, per le prestazioni di cui all'art.13 della Convenzione, nel compenso dell'8% si intendono comprese tutte le spese sostenute in occasione dell'esperimento di gara, relativamente a tutto l'iter procedimentale, inclusi gli oneri di commissione di gara, la pubblicità, il deposito e la conservazione delle campionature e quant'altro occorresse per il perfetto compimento della prestazione, comprese eventuali spese giudiziali ed arbitrali. Le eventuali spese giudiziali ed arbitrali connesse all'iter di gara rimarranno a carico della Concessionaria soltanto in caso di negligenza o dolo della medesima.

ART.4

I prezzi ridotti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno aggiornati per i singoli affidamenti secondo il coefficiente più conveniente per l'Amministrazione scelto tra quello di variazione dei prezzi di mercato - individuato nell'indice ISTAT del costo di costruzione di fabbricato residenziale - e quello di variazione dei costi rilevati secondo la norma in materia di revisione dei prezzi, alla data della sottoscrizione dell'Atto

ART.5

In ottemperanza al voto espresso dal CTA n.1588, citato in premessa, i prezzi posti a base di ogni singolo affidamento saranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattualmente prevista. E' comunque fatta salva l'eventuale applicazione del prezzo chiuso ai sensi dell'art.26 comma 4 della Legge 11 febbraio 1994 n.109, nel testo attualmente vigente a seguito del Legge 18 novembre 1998 n.415.

ART.6

M...

R...

VIANINI LAVORI S.p.A.
Dr. **V. Claudio Soccorati**
Procuratore

Le prestazioni professionali di cui all'art.11 di Convenzione saranno assoggettate al ribasso previsto per ciascuna fase di cui ai precedenti artt.1 e 2;

ART.7

Sono abrogati gli artt.5 e 6 dell'Atto Ricognitivo Rep.529 indicato in premessa, in quanto incompatibili con il presente atto e con il voto del CTA n.1588. La materia trattata negli articoli abrogati formerà oggetto di riesame con successivo atto.

ART.8

Restano ferme e confermate tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione rep. 121 del 23 ottobre 1987 e nell'Atto Ricognitivo ed Integrativo rep. 529 dell'8 maggio 1996, non innovate o modificate con il presente Atto.

ART.9

Tutte le spese di redazione, registrazione ed oneri fiscali, etc. del presente atto sono a carico della Concessionaria.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto in carta resa legale su n.6 pagine e n.17 righe della pagina 7 escluse le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono. I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

VIANINI LAVORI S.p.A.

IL RETTORE

(Prof. A. Finazzi Agrò)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott.ssa Fiorenza Usai)